

proposta di legge n. 182

a iniziativa dei Consiglieri

CAPPONI, RICCI, MASSI, ROMAGNOLI, SOLAZZI, FAVIA, CESARONI, BADIALI, BUGARO
presentata in data 26 luglio 2007

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Signori Consiglieri,

La Regione Marche con legge regionale 11/1980 e con altre leggi regionali successive (l.r. 42/1884, l.r. 56/1997), è intervenuta per favorire e promuovere lo sviluppo della proprietà coltivatrice nell'ambito della regione, attraverso la concessione di contributi in conto interessi sui mutui a coltivatori diretti, mezzadri, affittuari ed operai agricoli, per l'acquisto di fondi rustici, al fine della formazione o ampliamento di proprietà coltivatrici, per la definizione di aziende agricole valide sotto il profilo sia tecnico che economico.

La normativa regionale in materia di sviluppo della proprietà diretta coltivatrice si ispira e fa riferimento, per quanto non espressamente previsto, alle leggi nazionali; in particolare, per quanto attiene al vincolo di indivisibilità trentennale posto sul fondo oggetto di agevolazione creditizia, si riconduce all'articolo 11 della legge 817/1971.

Detta legge e successive norme di riferimento prevedono la possibilità di cancellare il vincolo suddetto nei seguenti casi:

- 1) divisione per successione ereditaria con creazione di due aziende efficienti sia dal punto di vista tecnico che economico;
- 2) cambio di destinazione urbanistica del fondo.
La soppressa l.r. 43/1994 all'articolo 3 prevedeva la possibilità di svincolo per:
 - 1) comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola;
 - 2) eventi luttuosi del titolare;
 - 3) divisioni con costituzione di più unità produttive agricole;
 - 4) scorporamento di piccole superfici con sovrastante vecchio fabbricato rurale non più necessario alla conduzione aziendale.

Il d.p.r. 616/1977 ha delegato la potestà amministrativa alle Regioni ad autonomia ordinaria, definendo anche le competenze regionali in materia di agricoltura e foreste; fra queste ultime rientrano anche quelle in materia di proprietà diretta coltivatrice.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la Regione Marche con l.r. 43/1994, articolo 3, prima, e con la l.r. 10/1999, articolo 80, poi, ha provveduto a regolamentare la possibilità di accordare deroghe al vincolo di indivisibilità, stabilendo casi e procedura.

Successivamente, con la delibera della Giunta regionale 6 settembre 2000, n. 1848, è stata attribuita la competenza dell'adozione dell'atto di cancellazione del vincolo di indivisibilità trentennale sui fondi rustici ex l.r. 43/1994 ai dirigenti dei servizi decentrati agricoltura ed alimentazione di Ancona, Macerata, Pesaro e Ascoli Piceno.

Il Ministero sulle politiche agricole e forestali con circolare n. 80612 del 18 febbraio 2002 e n. 87597 del 7 agosto 2001 ribadisce che la rimozione del vincolo per esproprio e permuta, fatti specie non citate dalla legge 817/1971, rimangono di competenza ministeriale (Decreto ministeriale) previo parere della Regione competente.

Per dare ordine ad una materia che manifesta grossi problemi applicativi anche in casi che non pregiudicherebbero lo spirito di fondo con cui sono state emanate le norme delle agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice, con la presente legge oltre a prevedere il ripristino dell'articolo 3 della l.r. 43/1994, come modificato dall'articolo 80 della l.r. 10/1999, si prevede l'inclusione delle due casistiche sotto riportate:

- a) esproprio del terreno per pubblica utilità;
- b) rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico-economiche dell'azienda agraria.

Del resto, il d.lgs. 101/2005, articolo 4, comma 3, già introduce per l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la possibilità di togliere detto vincolo per i propri fondi sottoposti ad esproprio ma non dà la stessa possibilità alle Regioni che pertanto se non legiferano in materia debbono sottostare alla norma nazionale.

Art. 1

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2004, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte, in fine, le parole "fatta eccezione per l'articolo 3, che resta in vigore."

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale) così come modificato dall'articolo 80 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), sono aggiunte, in fine, le parole "esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico-economiche dell'azienda agraria".

2. *Il suddetto articolo 3 della l.r. 43/1994 così come modificato ed integrato avrebbe il seguente testo:*

"Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale, esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico economiche dell'azienda agraria."